



Rapporto sugli aspetti normativi dell'efficienza energetica nell'industria tessile

Panoramica sugli aspetti normativi sull'efficienza energetica in Italia di interesse per l'industria tessile.

Autori: ENEA

ultimo aggiornamento: **Settembre 2016**

www.euratex.eu/set



Indice dei contenuti

Avvertenza.....	3
Riconoscimenti	3
Presentazione di SET	4
1 Visione d'insieme- Obblighi legali.....	5
1.1 Certificati Bianchi [1]	5
1.2. Recepimento direttiva europea sull'efficienza energetica [2]	6
1.3 Energy manager aziendale [3]	7
Sintesi e conclusioni	9
References.....	10



Avvertenza

La sola responsabilità del contenuto di questa pubblicazione è degli autori. Essa non riflette necessariamente la opinione dell'Unione Europea o di alcune delle organizzazioni citate se non esplicitamente dichiarato. Né EASME nè la Commissione Europea sono responsabili per qualunque uso che possa essere fatto dalle informazioni qui contenute.

Tuttavia **i contenuti sono semplificati e forniti al solo scopo di offrire una informazione generale**. In alcun modo i contenuti riportati in questo documento possono essere considerati esaustivi.

La Normativa e documentazione ufficiale rilasciata a livello EU o nazionale deve essere dovrà essere consultata per completare l'informazione.

Riconoscimenti

Il progetto SET (contratto n° IEE/13/557/SI2.675575) è co-finanziato dal programma IEE Intelligent Energy Europe dell'Unione Europea gestito da EASME, l'agenzia esecutiva della Commissione Europea per le PMI.



Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Co-finanziato dal programma Intelligent Energy Europe della unione Europea.

Presentazione di SET

SET, Save Energy in Textile SMEs, è un progetto collaborativo promosso per consentire alle piccole e medie imprese (PMI) europee del tessile di migliorare la loro efficienza energetica, raggiungendo tangibili e quantificabili benefici economici e di risparmio di risorse.

Ulteriori informazioni su SET possono essere trovate sul sito ufficiale www.eurate.eu/set

Il progetto SET è parte della campagna di informazione Energia su Misura (Energy Made-to-Measure) in corso sino al 2016 per mettere in grado oltre 300 aziende del tessile abbigliamento, specialmente PMI di diventare più efficienti.



Rapidi aggiornamenti possono essere trovati anche nel gruppo Energy Made-to-Measure su **LinkedIn**



1 Visione d'insieme- Obblighi legali

1.1 Certificati Bianchi [1]

Il meccanismo dei certificati bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica, TEE) è uno strumento su scala nazionale che obbliga alcuni soggetti operanti nell'ambito energetico a sviluppare interventi per l'efficientamento energetico.

Tale sistema è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i.

Le aziende distributrici di gas e/o di energia elettrica con un parco di clienti superiore a 50.000 unità sono i "soggetti obbligati" nel sistema dei TEE, ai quali ogni anno vengono assegnati gli obiettivi – in termini di TEE prodotti – di miglioramento dell'efficienza energetica da dover raggiungere.

Il sistema non premia le azioni che conseguono semplicemente un risparmio in termini consumi specifici energetici rispetto alla situazione precedente, ma viene introdotto il concetto di efficientamento, che tiene conto del fatto che l'intervento realizzato, produca un risparmio superiore a quello che sono i consumi medi di mercato in quel momento. Ad esempio, se l'intervento consiste nel cambiare una caldaia vecchia con una che abbia rendimenti medi di mercato, non si ha diritto ai TEE; mentre se ci si spinge oltre e si acquista una caldaia con rendimenti maggiori, i TEE riconosciuti sono quelli relativi al risparmio rispetto al valore medio di mercato. A fronte di un intervento di efficientamento energetico, vengono riconosciuti dei Titoli di Efficienza Energetica (o Certificati Bianchi) che corrispondono alle tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate. Ad ogni tep viene associato un TEE.

I TEE possono essere usati, per far fronte ai TEE che il soggetto obbligato deve raggiungere per l'anno di riferimento, oppure può essere ceduti. In questo caso si è instaurato un meccanismo di borsa nel quale il TEE può essere venduto al prezzo di mercato; in alternativa può instaurarsi una vendita bilaterale tra soggetti, con relativa contrattazione economica.

Gli interventi possono riguardare sia interventi di natura termica che interventi di natura elettrica. Entrambi poi vengono ricondotti ed uniformati in tep risparmiati secondo dei coefficienti che tengono conto di quelle che sono le caratteristiche dei combustibili risparmiati ed il rendimento medio del parco nazionale di produzione dell'energia elettrica.



I TEE vengono considerati lo strumento per raggiungere il 60% degli obiettivi di risparmio energetico del decreto legislativo 102/2014 (vedi punto successivo).

1.2. Recepimento direttiva europea sull'efficienza energetica [2]

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, entrato in vigore il 19 luglio, introduce l'obbligo per le Grandi Imprese e le Piccole e Medie Imprese a forte consumo di energia, di effettuare un Audit Energetico, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

Le Grandi Imprese (più di 250 dipendenti e più di 50 M€ di fatturato) e le Piccole e Medie Imprese a forte consumo di energia (energivore rapporto costo energia/fatturato > 2%) hanno l'obbligo di eseguire l'Audit Energetico, su tutti i siti produttivi localizzati sul territorio nazionale.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha, però, preso di mira anche le aziende più piccole, invitando le Regioni ad adottare anche per esse (in particolare per quelle che hanno tra 50 e 250 dipendenti, per un totale di circa 22.000 interessate, in Italia) misure di coinvolgimento ed incentivazione. Dunque, si potrebbe verificare, nell'immediato futuro, una grande richiesta di diagnosi energetiche sia da parte di soggetti obbligati che soggetti incentivati.

Tale obbligo non si applica alle Imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 oppure EMAS e ISO 14001, a condizione che questi ultimi includano un audit energetico, redatto secondo i criteri minimi stabiliti dal decreto (all'interno dell'Allegato 2).

Le Imprese che non eseguiranno l'audit entro la data prevista dal Decreto saranno soggette a sanzioni amministrative. Se la diagnosi non venisse eseguita verrebbero comminate sanzioni da 4.000 a 40.000 euro.

L'analisi dovrà essere condotta da Società di Servizi Energetici (ESCO), Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) o Auditor Energetici ed i risultati di tali audit dovranno essere comunicati all'ENEA, che li verificherà e ne curerà la conservazione. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli audit dovranno essere eseguiti solo da Soggetti Certificati, in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCO) e UNI CEI 11339 (Esperti in Gestione dell'Energia).



Il decreto 102/2014, recependo la direttiva 2012/27/UE fa suoi gli obiettivi dell'articolo 7 di tale direttiva che sono, per il periodo 2014-2020, riportati nella sottostante figura:




Figure 1 - Obiettivi italiani dell'articolo 7 direttiva 2012-27-UE

1.3 Energy manager aziendale [3]

In Italia la figura dell'Energy Manager è stata istituzionalizzata dalla Legge n°308 del 1982 e, successivamente, dalla Legge 10/1991 con la quale:

- viene definita la figura dell'Energy Manager quale "responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" e ne vengono delineati ruoli e compiti;
- l'obbligo di nomina viene esteso a tutti gli Organismi pubblici e privati che superano i seguenti limiti di consumo:
 - 10.000 tep per le imprese del settore industriale;
 - 1.000 tep per i soggetti del terziario e della Pubblica Amministrazione.



Per dare un ordine di grandezza, si può considerare che 1000 tep corrispondono circa a 1,2 m³ di gas naturale o 4,5 milioni di kWh. I compiti dell'Energy Manager consistono principalmente nella raccolta e nell'analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell'uso efficiente dell'energia nella propria struttura. Tale ruolo può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno.

Il ruolo del responsabile è stato, in seguito, ampliato da alcuni provvedimenti. In particolare, per quello che riguarda le imprese del settore industriale, il D.M. 21 dicembre 2007 dà ai soggetti obbligati che hanno provveduto alla nomina del responsabile la possibilità di presentare direttamente progetti per l'ottenimento dei certificati bianchi.

Per diventare energy manager ed essere inseriti nell'elenco (non si tratta di un albo) curato e gestito dalla FIRE per incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, occorre essere nominati dal legale rappresentante di un soggetto pubblico o privato, non necessariamente sottoposto all'obbligo, seguendo le istruzioni fornite nella guida alla nomina disponibile sul sito web della FIRE.



Sintesi e conclusioni

La normativa italiana appare alquanto stringente per quanto riguarda le azioni da porre in essere, identificando come soggetti da analizzare non soltanto le grandi aziende o quelle energivore, ma anche quelle più piccole (anche se con modalità da definire in regime di materia concorrente Stato-Regione).

L'obiettivo è ridurre ulteriormente i consumi, considerando che la bolletta energetica nazionale nel 2014 si attesterà a circa il 2,8-2,9% del PIL. La misura più importante per le aziende sono i Certificati Bianchi: si tratta di uno strumento d'incentivazione, per i soggetti non obbligati, e di coercizione, per i grandi soggetti obbligati, ed è una misura che ha dato buoni risultati e dovrebbe proseguire fino al 2020.

Il recepimento della normativa Europea (Decreto 102/2014) produrrà effetti che si sommeranno a quelli finora raggiunti, principalmente per effetto dei certificati bianchi, tenendo conto che l'industria italiana parte già da una buona efficienza, grazie a un percorso legislativo intrapreso da una decina d'anni. Peggiora la situazione per quello che riguarda il settore dell'edilizio, il quale può usufruire, in certi casi, dei benefici dei certificati bianchi e degli incentivi, ma per cui, solo nei prossimi anni, inizierà a dare frutto l'applicazione del decreto D.Lgs. 28/11, di natura coercitiva e non incentivante [4].



References

1. Decreti ministeriali 20 luglio 2004
<http://www.autorita.energia.it/it/ee/def.htm>
2. DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014 , n. 102
http://www.federidroelettrica.it/documenti/documenti/2014_07_04_dl102energia.pdf
3. LEGGE n. 10 DEL 9 GENNAIO 1991, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 192
<http://spazioinwind.libero.it/ambientepalermo/energia%20-normative%20modificate%20da%20successive.htm>
4. DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28
http://www.acs.enea.it/doc/dlgs_28-2011.pdf



www.euratex.eu/set
set@euratex.eu

